

CSBNO

culture socialità biblioteche network operativo

Via Valassina, 1 c/o Villa Gargantini – 20037 Paderno Dugnano (MI) Tel+39 02 9906071 - Fax +39 02 93664708 C.F. - P.iva 11964270158 www.csbno.net – azienda@csbno.net

Paderno Dugnano, 07/09/2020

Ai Comuni soci di Csbno Loro sedi

OGGETTO: MODIFICA ART. 12 DELLO STATUTO DI CSBNO

Nella seduta del 22 maggio 2020 l'Assemblea consortile ha approvato una modifica dell'art. 12 dello Statuto di Csbno in ottemperanza alla richiesta di Anac per l'iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie societa' in house di cui all'articolo 5 del codice degli appalti. In proposito si rimanda alla comunicazione del Comune di Cormano del 22 settembre 2019, allegata.

La modifica deve essere approvata dagli enti soci e successivamente in via definitiva dall'Assemblea.

Prima di procedere a richiedervi di approvare la modifica Csbno ha ritenuto opportuno richiedere ad Anac un parere sulla stessa. L'autorità in data 8 luglio ha confermato che la modifica è idonea per avere i requisiti necessari all'iscrizione nell'elenco già richiamato.

Vi invitiamo pertanto a procedere con l'approvazione della modifica in Consiglio Comunale e a trasmetterci la relativa delibera.

Alleghiamo un breve documento che riporta il testo della modifica e alcuni elementi che ci auguriamo possano esserVi utili per le motivazioni della delibera.

Cordiali saluti.

F.to *Daniela Maggi*Presidente Assemblea Consortile

Allegato:

- Comunicazione Comune di Cormano
- Modifica statuto Csbno testo e elementi

Gentilissimi.

nel mese di febbraio 2019, a seguito della richiesta di iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti a propri organismi in house, inviata ad ANAC, ho ricevuto in qualità di RASA (Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante) del Comune di Bresso, una comunicazione da parte di ANAC finalizzata a ricevere la documentazione comprovante il requisito del controllo analogo congiunto prescritto dall'art. 5 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

La citata disposizione stabilisce che "Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica".

ANAC, intervenuta con specifiche Linee Guida sull'argomento (Linee guida n. 7 "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016"), evidenzia che il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi è quello che garantisce un'ingerenza e un condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario e che tali poteri devono essere previsti in specifiche disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto o di appositi patti parasociali.

Ho scritto ad ANAC, in prima battuta, rilevando che gli articoli dello statuto n. 13 e 14, riguardanti, rispettivamente, il controllo politico-amministrativo e il controllo sulla gestione e sulla contabilità, prevedono tutta una serie di attività rientranti nel controllo analogo da parte degli enti aderenti.

A tale integrazione documentale, ANAC ha risposto richiedendo una più puntuale regolazione del controllo analogo in fase di controllo preventivo, attraverso la trasformazione dei pareri del Comitato Territoriale (disciplinati all'interno dell'art. 12 dello Statuto) da non vincolanti a vincolanti.

A seguito della predetta corrispondenza, per ottemperare a quanto controdedotto all'Autorità, è necessario avviare il procedimento di modifica statutaria relativamente all'art. 12 dello Statuto per poterlo sottoporre, a breve, all'Assemblea.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e colgo l'occasione per inviare distinti saluti.

Il Segretario Generale Dott.ssa Sandra D'Agostino

Sede comunale: P.zza C. Scurati n. 1 - C.A.P. 20032 •Tel. 02663241•FAX n. 0266301773• E-mail: comune.cormano@comune.cormano.mi.it • Cod. Fisc. e P. I.V.A. 01086310156

Stralcio verbale Assemblea consortile Csbno del 22 MAGGIO 2020

Intervento dell'Avv. Sabbioni sul punto 4 – Modifica dello Statuto relativamente alla regolamentazione del controllo analogo.

"Brevemente perché avevamo già avuto un incontro con tutti voi dell'Assemblea, qualche tempo fa, quando ci si poteva ancora trovare in presenza.

Il tema era quello di accondiscendere a questa richiesta pervenuta da ANCAC di una formulazione più incisiva che consenta ad ANAC di dire che il CSBNO è soggetto al controllo analogo da parte degli Enti che lo partecipano.

ANAC ha dato una indicazione, nell'interlocuzione che ha avuto in particolare con la Dott.ssa D'Agostino, ma con anche uno scritto che è pervenuto ai Comuni, in particolare allora era il Comune di Cormano che aveva ricevuto la comunicazione, che diceva che in buona sostanza questo Comitato Territoriale che era stato individuato dallo Statuto anche per l'esercizio delle funzioni di controllo analogo doveva essere maggiormente corroborato dal punto di vista delle funzioni.

lo avevo sottoposto a voi un testo lungo, anche un po' articolato, che era nato anche dal confronto con qualche Segretario Comunale, ma devo dire che abbiamo avuto modo di interloquire proprio in vista di questa Assemblea con la Dott.ssa D'Agostino che ha sempre tenuto questa interlocuzione con ANAC, ma anche con la presenza della Presidente, del Consigliere Pouchain, dell'Assessore Daniela Maggi e questo incontro ha condotto a rivisitare i contenuti da attribuire a questo art. 12, mi pare che sia, perché risponda da un lato alle richieste di ANAC ma dall'altra parte a delle esigenze di funzionalità dell'Azienda.

In particolare questo breve articolo, o meglio questo breve comma 2 bis dell'art. 12 già esistente che vi viene sottoposto è semplicemente la sintesi che ho fatto delle sollecitazioni che mi sono pervenute dagli interlocutori di cui vi dicevo prima.

La Presidente ad esempio ha espressamente chiesto che il contenuto fosse il più semplice possibile, non particolarmente complicato, di questa modifica statutaria.

Nel contempo ha chiesto lei con il Consigliere Pouchain che questo controllo analogo da parte del Comitato Territoriale abbia più una natura dinamica, non rivolto tanto ad un singolo atto, quanto invece alla gestione nel suo complesso.

Dall'altra parte è stata sottolineata la necessità di un raccordo tra questo controllo sulla gestione dinamica, questo rapporto dinamico sulla gestione con quelle relazioni semestrali che è già previsto che vengano effettuate da parte del Consiglio di Amministrazione nei confronti dell'Assemblea per dare modo di verificare lo stato di perseguimento degli obiettivi, l'equilibrio economico finanziario della gestione.

È nato questo brevissimo articolo che crediamo possa rispondere alle richieste di ANAC perché contiene questa formula vincolante, riferito a ciò che esprime il Comitato Territoriale, che era un po' quello che la Dott.ssa D'Agostino ci ha detto essere particolarmente a cuore di ANAC.

L'ultima sottolineatura, è stato tolto dal Comitato Territoriale un potere di indirizzo vincolante in ordine a quegli atti fondamentali che sono già di competenza dell'Assemblea, anzi sui quali lo Statuto dice l'Assemblea deve esprimersi con una maggioranza qualificata: il budget, il piano programma, il bilancio di esercizio.

Non è il caso se la competenza è dell'Assemblea che sia anche del Comitato Territoriale.

Ne è nato questo, fermo restando la competenza dell'Assemblea, di cui all'art. 19, guardate non è mai bello richiamare gli articoli, però era perché dopo l'ANAC vada a vedere che nell'art. 19 in effetti c'è un potere di approvazione dell'Assemblea addirittura a maggioranza qualificata degli atti fondamentali.

Il Comitato Territoriale è quell'organo che era stato individuato ad esercitare il controllo analogo che l'ANAC ha apprezzato come tale, esercita il controllo analogo

sulla gestione dell'Azienda mediante la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, anche alla luce delle relazioni semestrali di qui all'art. 20, comma 4, quello che vi dicevo prima vi sono state evidenziate come un buon punto di riferimento, in particolare dal Consigliere Pouchain e dalla Presidente; l'individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario; la formulazione, ove lo reputi opportuno di indirizzi vincolati sulle modalità di gestione economica finanziaria dell'Azienda, gli indirizzi vincolanti naturalmente se il Comitato Territoriale ritiene di doverli dare.

L'ultimo pezzo di questo comma, a tal fine il Comitato Territoriale si riunisce periodicamente almeno due volte all'anno, secondo le modalità stabilite con regolamento, è perché è necessario che l'Assemblea poi produca anche un regolamento sul funzionamento di questo Comitato."